

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MESSA ALLA PROVA
AI SENSI DELLA LEGGE 67/2014 CONCORDATO TRA IL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI RAGUSA E L'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI
SIRACUSA – SEDE DI SERVIZIO DI RAGUSA**

Premesso che è entrata in vigore la legge 67/2014 del 28/04/2014 che istituisce la sospensione del procedimento penale con messa alla prova degli imputati adulti e che la collaborazione tra Magistrati, Operatori degli Uffici d'Esecuzione Penale Esterna e Avvocati possa consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto, nonché ottimizzare le risorse disponibili

tra

Il Tribunale di Ragusa

L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Siracusa – sede di Servizio di Ragusa

La Camera Penale degli Iblei

Si conviene e si stipula il seguente protocollo operativo finalizzato ad agevolare l'adozione da parte dei Giudici dei provvedimenti di messa alla prova e garantire all'imputato la giusta informazione sull'istituto facilitando la presentazione dell'istanza all'UEPE. Tanto premesso si riportano le seguenti **modalità operative** recepite nel protocollo d'intesa.

1) Presentazione dell'istanza all'UEPE per il programma di trattamento.


L'indagato/imputato personalmente o il difensore munito di procura speciale formula all'UEPE territorialmente competente (quello del domicilio dell'indagato/imputato) la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento.

La richiesta viene compilata utilizzando il modello predisposto dall'UEPE - DGEPE (MAP 1 come in allegato).

L'istanza all'UEPE, se redatta e proveniente dallo studio del difensore, deve contenere l'indicazione dei recapiti e della PEC.

Nell'istanza devono essere indicati:

- 1) Riferimenti abitativi;
- 2) Ogni informazione utile riguardo l'attività lavorativa, gli impegni di studio o altro;
- 3) L'eventuale indicazione della struttura dove l'interessato intenda svolgere il lavoro di pubblica utilità tra quelli convenzionati con il Tribunale;
- 4) Ove possibile, documentazione attestante l'avvenuto risarcimento del danno (totale o parziale).



L'UEPE rilascia all'imputato/indagato o al difensore, l'attestazione di richiesta di programma di trattamento, documento che lo stesso presenterà all'Autorità Giudiziaria procedente o se richiesto la rinvia al legale via PEC.

2) Richiesta di sospensione con messa alla prova e valutazione dell'ammissibilità dell'istanza da parte del giudice procedente

L'imputato o il difensore munito di procura speciale formula davanti al giudice procedente la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova fornendo copia dell'attestazione del programma di trattamento già inviata (via mail, PEC o depositata personalmente) all'UEPE e copia dell'attestazione di ricezione da parte di quest'ultimo ufficio.

Il Giudice effettua una verifica preliminare sull'ammissibilità della richiesta, accertando che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. e sussistano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 168 bis c.p. (deve trattarsi di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni; l'imputato deve avere espresso il suo consenso; l'imputato non deve essere stato già ammesso alla messa alla prova; non deve ricorrere uno dei casi ostativi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.); ancora, valuterà l'ammissibilità della messa alla prova anche con riferimento alla rimessione in termini quando il processo abbia già superato, prima dell'entrata in vigore della norma, le fasi indicate dal comma 2 dell'art. 464 bis c.p.p., anche previa riqualificazione del fatto.

Nel caso di dichiarazione di ammissibilità, il Giudice rinvierà il processo di un periodo congruo (non meno di quattro mesi), previa sospensione dei termini di prescrizione del reato in imputazione, per consentire la predisposizione del programma da parte dell'UEPE.

Il provvedimento del Giudice sull'ammissibilità della richiesta e l'indicazione della data dell'udienza dovranno essere comunicati all'UEPE dalla cancelleria del Tribunale con immediatezza, tramite e-mail o PEC, così come nel caso di Provvedimento di inammissibilità.

Il termine di quattro mesi decorrerà dalla data di recepimento del verbale di udienza da parte dell'UEPE.

Nel procedimento per decreto:

L'istanza di sospensione con messa alla prova è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna. Ad esse è allegata la richiesta di elaborazione del programma con attestazione di ricevimento dell'UEPE. Successivamente, appena possibile, saranno inviati all'UEPE anche gli allegati di cui al punto 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari provvederà a fissare udienza per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al punto 2.

Nel corso delle indagini preliminari:

L'istanza di sospensione con messa alla prova è depositata presso la segreteria della Procura della Repubblica. Il Pubblico Ministero presta il consenso con parere

sinteticamente motivato e provvede alla formulazione dell'imputazione. Il fascicolo viene trasmesso al Giudice per le Indagini Preliminari che fissa l'udienza per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza (di cui al punto 2). In caso di dissenso, il Pubblico Ministero deve enunciare le ragioni. In ogni caso, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ed il Giudice, se ritiene la richiesta fondata provvede ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p.

3) Elaborazione del programma di trattamento da parte dell'UEPE

L'UEPE, preso atto dell'attivo coinvolgimento dell'utente, manifestato nel fornire ogni elemento utile allo svolgimento dell'indagine ed all'elaborazione del programma di trattamento, trasmetterà in tempo utile per l'udienza, il programma di trattamento elaborato d'intesa con il soggetto.

Il programma di trattamento, redatto con il consenso dell'utente, è elaborato tenendo conto delle condizioni personali del soggetto, escludendo, di massima, prescrizioni orarie o limiti alla circolazione sul territorio.

Il programma di trattamento viene firmato dal soggetto per condivisione formale e viene trasmesso, a cura dell'UEPE, insieme all'indagine socio-ambientale, al Tribunale, tramite e-mail o PEC, almeno sette giorni prima dell'udienza ove possibile.

4) Udienza di sospensione del procedimento e di messa alla prova

Alla successiva udienza, il Giudice, valutato il programma di trattamento anche all'esito di eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando:

- a) Il periodo complessivo di durata di messa alla prova;
- b) La durata del periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, fissando, ove lo ritiene o su proposta dell'UEPE, il monte ore complessivo;
- c) Le eventuali prescrizioni concernenti anche la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
- d) Un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte. Ove ciò sia possibile in quanto sia stata individuata la persona offesa e l'entità del danno sia determinabile, il Giudice potrà stabilire le modalità del pagamento e l'eventuale rateizzazione tenuto conto delle condizioni economiche dell'imputato. Nella determinazione della rateizzazione potrà tenere conto delle fasce temporali indicate nella durata della messa alla prova.

Il giudice, nell'indicare il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova, applica la tabella allegata alle presenti linee-guida. La detta durata è in ogni caso determinata avuto riguardo alla specificità del caso singolo soprattutto per quei reati che prevedono una sensibile divaricazione tra minimo e massimo edittale.

In caso di accoglimento dell'istanza e di approvazione del programma di trattamento il Tribunale trasmetterà con immediatezza il provvedimento all'UEPE nei giorni immediatamente successivi alla sua emissione dando l'obbligo all'imputato/indagato di recarsi all'UEPE, entro 15 giorni dalla data dell'udienza, per sottoscrivere il verbale di sottoposizione al programma ed alle eventuali prescrizioni stabilite dal Giudice. Copia del verbale verrà trasmesso al Tribunale e all'Ente convenzionato per l'espletamento del lavoro di Pubblica Utilità.

LM

LM

LM

Il Tribunale comunicherà all'UEPE la data dell'udienza di verifica o l'eventuale rigetto dell'istanza di messa alla prova nel più breve tempo possibile.


5) Udienza di verifica

L'UEPE, al termine del periodo di messa alla prova e comunque almeno dieci giorni prima dell'udienza di verifica, trasmetterà al Giudice la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova.

All'udienza di verifica, il Giudice, in caso di esito positivo, dichiarerà estinto il reato e ne darà comunicazione anche all'Uepe competente.

RAGUSA, 25 OTT, 2016.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
Delegato dal Presidente
Il Presidente della Sezione Penale
- dott. Vincenzo Panebianco -



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA
DI SIRACUSA - SEDE DI SERVIZIO DI RAGUSA



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

